

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

TRIBUNALE DI SALERNO

Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA ANCHE
INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 E 669 QUATER
C.P.C.**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART.
151 C.P.C.**

Per: La sig.ra **Claudia Tedesco**, nata a Salerno il 22.09.1972, e residente in Montecorvino Pugliano (SA) alla Via San Matteo, 73 CF: TDSCLD72P62H703Y, rappresentata e difesa, giusta di mandato a margine del presente ricorso, dall'Avv. Maddalena Sisinni C.F. SSNMDL78T50E919Q, PEC avvmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it e dall'avv. Giuliana Alati, C.F. LTAGLN68L71F138E Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la CGIL di Salerno, sita in via Manzo, 64;

-Ricorrente-

Contro: MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 è domiciliato per legge;

- Resistente -

E contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania-Ambito territoriale di Salerno, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., corrente in Salerno alla via Monticelli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici siti al Corso Vittorio Emanuele, n.58 è domiciliato per legge;

-Resistente-

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

E nei confronti di Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale "A057 – Scienza degli alimenti", inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

-potenziali resistenti-

OGGETTO: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Salerno per il triennio 2014/2017 al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

La sig.ra Claudia Tedesco espone:

1. di essere abilitata alla docenza per la classe di concorso A057 – Scienza degli Alimenti, in virtù del superamento del concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. del 01.04.1999 ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali personale docente della scuola secondaria (all. n. 1);
2. di aver sostenuto con esito favorevole il suddetto concorso in data 18.04.2001 conseguendo l'abilitazione all'insegnamento con punti 67/80 ed è stata collocata nella graduatoria di merito al posto 102 con punti 73,50 (all. n. 1);
3. di essere docente precaria attualmente inserita nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (di cui al DM 131/2007 e DM 353/2014), come da titoli di servizio allegati (all. n. 2) e di avere attualmente un incarico di supplenza annuale presso l'IPSSAR "D. Rea" di Nocera Inferiore e presso l'IIS "Filiagieri" di Cava de' Tirreni con completamento orario;
4. di essersi laureata in Scienze Biologiche – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali-in data 20.10.1997 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (all. n. 3);
5. di aver conseguito la specializzazione in Scienza dell'Alimentazione presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli in data 05.11.2001 (all. n. 4);
6. di aver conseguito altresì l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (all. n. 5);
7. di essere in possesso dei titoli per l'accesso alle cd. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) novellato per effetto della legge 124/1999 ed oggi, a seguito dell'art.1 commi 605., lett c) e 607 L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" del personale docente ed educativo della Provincia di Salerno, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la provincia di Salerno;

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

8. che la detta graduatoria (prima cd. “permanente” ed oggi “ad esaurimento”) è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza prima biennali e poi triennali (ex art. 9 DL n. 70 del 2001, conv. con modd. nella legge n. 146/2011).
9. Pur essendo regolarmente abilitata all’insegnamento, iscritta nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2014/2017 e insegnando come supplente non può iscriversi nelle Graduatorie ad esaurimento sebbene in possesso del titolo abilitante riconosciuto, in quanto il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”**.
- Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all’**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato “*Modalità di presentazione delle domande*”, [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata* **esclusivamente con modalità WEB** [...] *secondo le seguenti modalità* [...]:
- a) **registrazione del personale interessato**; tale operazione, che prevede anche una fase di **riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica**, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, **“Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”**, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
- b) **inserimento della domanda via web**. Lo stesso D.M. 235/2014, all’**art. 10, comma 2, lettera b**, rubricato “*Regolarizzazioni e esclusioni*”, **stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]**. Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.
10. Il ddl “Buona Scuola”, approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015, ha stabilito, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 1 settembre 2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni).
11. L’odierna istante, pertanto, pur avendone diritto è rimasta “esclusa” dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.
- Queste le circostanze di fatto.

PRELIMINARMENTE

MOTIVI IN DIRITTO

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

➤ **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*

➤ **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*

➤ **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto,*

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario** sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie** ad esaurimento nella parte in cui, **non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato**. Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce "**La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro**".

*** **

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili**.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «*Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) **la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...).** Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,**

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione**, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "ad esaurimento"** proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

La ricorrente, tuttavia, **ha conseguito il titolo abilitante mediante concorso indetto con D.D. 01.04.1999 prima di tale trasformazione**, ma non può accedere alle suddette graduatorie, in quanto non vi è stata mai inserita.

C. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEI PROPRI DECRETI

1) violazione artt. 3, 51 e 35 della Costituzione:

Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE all'odierna ricorrente sia del tutto illegittimo in quanto determina una evidente discriminazione tra quest'ultima e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare è palese la violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione che garantiscono il diritto dei ricorrenti di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità. In altre parole, l'odierna ricorrente che ha con sacrificio conseguito il titolo di abilitazione ha il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al P.I.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

Il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.

Da ciò si comprende bene quindi che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione posto che le Graduatorie non solo sono condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche.

2) sul diritto della ricorrente all'inserimento in GAE

Il diritto rivendicato dalla ricorrente è altresì confermato dalla ratio della Fin. 2007 che infatti trasforma le GP in Graduatorie ad esaurimento solo per risolvere il fenomeno del precariato storico, in vista di una riforma del sistema di abilitazione e quindi di accesso al ruolo, che privilegiasse la formazione professionale dei docenti.

Alla pretesa chiusura delle GAE pertanto avrebbe dovuto coerentemente seguire, in ipotesi, la soppressione del canale di assunzioni costituito dalle GAE stesse al fine di realizzare, come peraltro il Miur tenta di fare, le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale. Se dunque il Legislatore avesse abrogato il T.U. in materia scolastica nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% anche attingendo dalle GAE, facendo ovviamente salvi i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di accesso al P.I.

Ma quanto appena descritto non si è in alcun modo verificato ed essendo il canale di assunzioni costituito dalle GAE attualmente in vigore, deve necessariamente essere accessibile a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni soggettive e di fatto di chi è stato inserito in passato solo in virtù di un fattore temporale favorevole.

Se dunque, da un lato, il Miur chiede l'abilitazione alla ricorrente al fine di migliorare la proprie capacità professionali e poter partecipare alle assunzioni in ruolo, dall'altro le deve essere consentito di poter accedere ad entrambi i canali di assunzioni previsti per legge (concorso e GAE) onde evitare la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui ripetesì, possono accedere al P.I. tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

Nel caso che ci occupa, invece, nonostante la ricorrente sia in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito l'inserimento di nuovi docenti anche dopo la loro asserita chiusura, è a lei precluso ogni ingresso e quindi la possibilità di accedere al P.I. a condizioni di parità.

3) sull'inserimento in GAE dei docenti abilitati

Anche la Legge n. 169/2008 ci consente di ritenere che la Finanziaria 2007 non abbia voluto chiudere le GAE definitivamente o che comunque tale pretesa chiusura possa ritenersi abrogata e/o superata

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

dalla possibilità di inserirsi in GAE anche da parte dei docenti che si sono abilitati dopo la loro trasformazione.

La Giurisprudenza maggioritaria ha negato l'esistenza di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GaE.

Si osserva, infatti, che **la norma (art.1 co.605 L. 296/06) non sancisce alcuna espressa decadenza, come si può desumere da una interpretazione letterale: “sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione”, ed in particolare, dall'utilizzo della locuzione “per il biennio 2007/08” (e non “entro il biennio 2007/08)”** si desume più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; infatti la Legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/09, e quindi la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio.

“Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche P.A. e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica, sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea” (Ord. Trib. di Gela del 17.9.2015, Giudice Laurino).

In ogni caso il diritto previsto nella Legge n. 169/2008 deve essere applicato in via analogica anche all'odierna ricorrente in quanto, ripetesi, si trova nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti cui la legge direttamente si riferiva. Appare evidente l'illegittimità e la violazione del diritto dell'istante ancor più laddove si consideri che lo stesso è negato da Decreti Ministeriali che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore alla Costituzione e alle Leggi sopra richiamate.

4) sulla normativa comunitaria che conferma il diritto della ricorrente

Il diritto della ricorrente ad essere inserita in GAE è inoltre confermato dalla normativa comunitaria. In particolare la Direttiva Europea n. 70/99, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il Dlg. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-quater prevede che *“Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, (...), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

In altre parole i docenti con almeno sei mesi di servizio, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in virtù della richiamata disposizione, sono illegittimamente esclusi

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie ad esaurimento. Ciò comporta una grave violazione dei principi della Direttiva stessa, oltre che delle Legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola mentre quello a tempo determinato l'eccezione.

Inoltre, secondo la Direttiva n. 36/2005, recepita con il Dlg. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.

Ebbene, tale qualifica professionale (abilitazione a seguito di superamento di concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. del 01.04.1999), di cui è in possesso la ricorrente, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE.

L'odierna istante pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE, deve avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento. Se infatti la medesima facesse valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo potrebbe tranquillamente accedere alla professione di insegnante che invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Il DM impugnato invece, nel negare l'accesso al ruolo precludendo l'inserimento in GAE alla ricorrente, contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza dei cui all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare. La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Estero, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo con il D.M. n. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dal ricorrente che è tenuto fuori dalle GAE.

Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 delle Costituzione perché in questo modo viene impedita la migliore utilizzazione di soggetti che hanno dimostrato di essere qualificati all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur per insegnare (TAR Catania, ordin. n. 275/29.06.2005).

Da ciò inevitabilmente discende che la comparente, in virtù della tutela che riceve anche a livello comunitario, ha pienamente diritto di essere inserita nelle GAE al fine di poter partecipare, ex artt. 3, 51, 97 Costituzione, alle assunzioni nel P.I. a condizioni di eguaglianza.

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

D) SUI DANNI SUBITI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR

Il comportamento del MIUR che, dunque, vieta alla comparente la possibilità di accedere al ruolo negando di fatto la possibilità di entrare nell'unico canale di assunzioni a tempo indeterminato realmente attivo, determina alla stessa gravi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale.

In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe alla comparente di essere assunta a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

Alla luce delle considerazioni effettuate è evidente la sussistenza del diritto della ricorrente ad accedere in GAE e partecipare alle assunzioni in ruolo.

E' infatti acclarato che:

- 1) La ricorrente è in possesso di titolo abilitante per la classe di concorso A057 – Scienza degli Alimenti, in virtù del superamento del concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. del 01.04.1999 ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali personale docente della scuola secondaria;
- 2) E' la stessa L.296/2006 art. 1 comma 605, lett. C) di modifica delle graduatorie da permanenti ad esaurimento che sancisce: *"sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"*, con ciò riconoscendosi il pieno diritto della ricorrente;
- 3) La Costituzione e la normativa europea garantiscono e tutelano il diritto di accesso al P.I. a tutti i cittadini a condizioni di eguaglianza;
- 2) La Legge 169/2008 ha consentito ai docenti abilitati di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento anche dopo la loro pretesa chiusura;
- 4) la ricorrente si trova nelle stesse condizioni sostanziali e di fatto dei docenti anche comunitari che per contro sono stati inseriti e che oggi vengono assunti in ruolo.

La ricorrente ha pertanto diritto di essere inserita in particolare nella TERZA fascia delle GAE riservata ai docenti che hanno, come l'odierna ricorrente, l'abilitazione all'insegnamento.

E) SUL PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se la ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni*

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

iuris, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile che non gli consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al *periculum in mora* va considerato che è in *re ipsa* atteso che, **sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012.** Dall'a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

La prima fase del piano straordinario si è conclusa con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

La suddetta Legge n. 107 del 13.07.2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*" è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;
- **gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento.** In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe alla comparente di essere assunta a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente che si vedrebbe nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

In merito al *fumus boni iuris* si ritiene che la fondatezza della domanda appaia provata in quanto la ricorrente è abilitata per la classe di concorso A057 – Scienza degli Alimenti, in virtù del superamento del concorso ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. del 01.04.1999 ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali personale docente della scuola secondaria. Non è in discussione l'abilitazione posseduta che è riconosciuta a tutti gli effetti dal MIUR.

Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per il ricorrente ove l'III.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente alla ricorrente stesso gli effetti di un giudizio di merito.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, conclude:

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione dei decreti ministeriali suddetti nella parte in cui non consentono alla ricorrente di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto:

IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso A057 –“scienza degli alimenti” riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica *istanze on line*”, o, comunque in subordine, consentendone la produzione in via cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la predetta domanda e dunque inserire la ricorrente nelle suddette graduatorie ad esaurimento e relativi elenchi a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

- quanto sopra **CON EFFETTO RETROATTIVO** dalla data di approvazione delle GAE o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti,

- 1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Claudia Tedesco ad essere inserita a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Campania, Ambito Territoriale di Salerno valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso A057 –“Scienza degli alimenti” così come richiesto dalla ricorrente in base alla propria materia di insegnamento con i punteggi spettanti in virtù dei titoli e servizi posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

2) accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l'illegittimo comportamento e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, dalla ricorrente anche per perdita di *chanche*, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si producono i seguenti documenti:

1. Certificato attestante l'abilitazione conseguita con concorso ordinario indetto con D.D. 01.04.1999 e dichiarazione sostitutiva certificato di abilitazione;
2. elenco titoli di servizio;
3. diploma di laurea e certificato con esami sostenuti;
4. Diploma di specializzazione in "Scienza degli alimenti";
5. Certificato di abilitazione alla professione di "biologo";

Salerno, lì 23.03.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti avv. Maddalena Sisinni e avv. Giuliana Alati quali procuratori e difensori della sig. ra Claudia Tedesco, ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi concorsuali A057 – scienza degli alimenti;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola Secondaria di II grado A057-scienza degli alimenti- vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avv.maddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A057 –scienza degli alimenti- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- . a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- . b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- . c) sunto dei motivi del ricorso;
- . d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A057 (scienza degli alimenti) e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi

Avv. Maddalena Sisinni
Viale Giuseppe Verdi, 14/A
84131 SALERNO
TEL. 089.333328 FAX 089.2961654
CELL. 328.9542434
Pec avvmmaddalenasisinni@pec.ordineforense.salerno.it

Avv. Giuliana Alati
via Piave, 125
84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA)
TEL. 081953364 Fax 0815162991
Cell. 3391237422
Pec: g.alati@avvocatinocera-pec.it

concorsuali) nell'ambito territoriale di Salerno”;

. e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Salerno, lì 23.03.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati

Dichiarazione di valore della causa

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Non si versa il contributo unificato in quanto esente ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115.

Salerno, lì 23.03.2016

Avv. Maddalena Sisinni

Avv. Giuliana Alati